

**Edizione di lunedì 8 ottobre 2018**

## **RISCOSSIONE**

**Sospensione dei modelli F24: l'accertamento con adesione è a rischio**

di **Leonardo Pietrobon**

## **IMPOSTE SUL REDDITO**

**Il costo degli immobili e terreni pervenuti per donazione**

di **Sandro Cerato**

## **DICHIARAZIONI**

**La presentazione del modello 770 in caso di operazioni straordinarie**

di **Luca Mambrin**

## **CONTENZIOSO**

**Niente sanzioni se vi è un'oggettiva incertezza della norma tributaria**

di **Francesco Rizzi**

## **IVA**

**Plafond Iva a scelta dell'esportatore abituale**

di **EVOLUTION**

## RISCOSSIONE

---

### ***Sospensione dei modelli F24: l'accertamento con adesione è a rischio***

di **Leonardo Pietrobon**

L'[articolo 1, comma 990, L. 205/2017](#) ha introdotto un nuovo **strumento di contrasto all'utilizzo di crediti tributari "inesistenti"**. A partire dal **29 ottobre 2018**, l'Agenzia delle Entrate può disporre la **sospensione** del pagamento **di modelli F24** ove sono indicate delle **compensazioni d'imposta giudicate "rischiose"**.

Sotto il profilo oggettivo e procedurale l'Agenzia seleziona i crediti da "monitorare" utilizzando i criteri individuati con il **Provvedimento del 28.08.2018**, con il quale sono stati stabiliti i **parametri-filtro** per individuare tali crediti, ossia in base:

1. **tipologia del debito** pagato;
2. alla **tipologia del credito** compensato;
3. alla **coerenza** dei dati indicati nel modello F24;
4. ai **dati presenti nell'Anagrafe Tributaria** / resi disponibili da altri Enti pubblici, afferenti al soggetto indicato nel modello F24;
5. ad **analoghe compensazioni** effettuate in precedenza dal soggetto indicato nel mod. F24;
6. al **pagamento di debiti iscritti a ruolo** ex [articolo 31, comma 1, D.L. 78/2010](#).

Tralasciando ogni considerazione in merito all'estrema **genericità dell'elencazione** proposta dall'Agenzia, ciò che si potrebbe creare è un **blocco diffuso dell'utilizzo del meccanismo della compensazione**, ex [articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#), al fine di evitare il **rischio di un mancato pagamento di quanto dovuto**.

Tale considerazione assume ancora più importanza in almeno **due ipotesi**:

1. **nel caso di compensazione di debiti previdenziali**;
2. **nel caso di compensazione di debiti definiti in accertamento con adesione**, ai sensi degli [articoli 5, 6 e 12 D.Lgs. 218/1997](#).

Con riferimento al primo caso – pagamento dei **debiti previdenziali** mediante l'utilizzo in compensazione di crediti tributari – è evidente che un **eventuale "scarto"** del modello F24 da parte dell'Agenzia delle Entrate, **successivo alla scadenza** per il pagamento di quanto dovuto, comporta un **incremento considerevole del debito previdenziale** (ipotesi di omesso versamento), essendo **inapplicabile**, in tale ipotesi, l'istituto del **ravvedimento operoso**.

Ancora più delicata appare la seconda questione, ossia il possibile “matrimonio” tra l’istituto della definizione dell’**accertamento con adesione**, ex [articoli 5, 6 e 12 D.Lgs. 218/1998](#), e il meccanismo di **compensazione dei debiti emergenti con i crediti tributari**.

Sul punto ricordiamo che l’**accertamento con adesione** si concretizza in un accordo stipulato con l’Agenzia delle Entrate prima che venga instaurato il contenzioso; in altri termini, consente di negoziare la pretesa tributaria e di **ottenere la riduzione delle sanzioni ad 1/3 del minimo**.

Secondo quanto stabilito dall’[articolo 9 D.Lgs. 218/1997](#), l’**accertamento con adesione si perfeziona** con il versamento delle somme pattuite o della prima rata **entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo**.

Con la [circolare 65/E/2001](#), l’Agenzia delle Entrate ha specificato che, in caso di **mancato pagamento entro il termine di 20 giorni** dalla sottoscrizione dell’accordo degli importi indicati e salva l’ipotesi del **lieve ritardo**, l’Ufficio è **legittimato**:

- **alla notifica dell’avviso di accertamento** qualora l’atto di adesione sia stato stipulato su invito ex [articolo 5 D.Lgs. n. 218/1997](#), o l’istanza sia stata presentata dal contribuente nelle more della verifica;
- **al recupero delle somme**, a titolo provvisorio o definitivo, degli importi scaturenti dall’atto notificato, **con riferimento al quale il contribuente abbia già prodotto l’istanza**.

Proviamo a **coordinare** le due disposizioni normative sotto il profilo temporale:

- l’[articolo 9 D.Lgs. 218/1997](#) **stabilisce che il perfezionamento dell’adesione** avviene con il pagamento di quanto dovuto in un’unica soluzione o in modo rateale **entro 20 giorni** dalla sottoscrizione dell’atto di adesione;
- l’[articolo 1, comma 990, L. 205/2017](#) **stabilisce un termine di 30 giorni** a disposizione dell’Agenzia delle entrate **per accettare o scartare il modello F24 presentato**.

Tali tempistiche non godono, in modo palese, di una perfetta **compatibilità**, ponendo il contribuente davanti a scelte tutt’altro che semplici, quali:

- procedere con il **pagamento delle somme risultanti dall’adesione**, senza ricorrere all’istituto della compensazione;
- o procedere con il pagamento delle somme risultanti dall’adesione **con il ricorso alla compensazione, assumendosi il rischio di mancato perfezionamento** dell’adesione nella tempistica normativamente indicata, nell’ipotesi di respingimento del modello F24.

Tale seconda e ultima ipotesi merita, quindi, delle opportune considerazioni di natura sostanziale, in quanto l’eventuale scarto da parte dell’Agenzia del **modello F24** presentato per il pagamento di quanto dovuto in adesione comporta:

1. il **mancato perfezionamento della procedura di accertamento con adesione**;
2. la **decadenza dai termini per proporre eventuale ricorso introduttivo** in ordine all'avviso di accertamento, nell'ipotesi in cui il respingimento del modello F24 si manifesti oltre il 150° successivo alla notifica dell'avviso di accertamento, seguito dalla procedura di accertamento con adesione (60 giorni + 90 giorni).



Master di specializzazione

**LABORATORIO PROFESSIONALE SUL TRUST: CASI OPERATIVI**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## IMPOSTE SUL REDDITO

---

### ***Il costo degli immobili e terreni pervenuti per donazione***

di **Sandro Cerato**

La **donazione di un fabbricato o di un terreno** comporta in capo al donatario differenti regole per la determinazione del costo di acquisto in caso di successiva vendita ai fini del calcolo della plusvalenza qualificabile tra i redditi diversi di cui all'[articolo 67 Tuir](#).

La disciplina dei **redditi diversi** immobiliari è contenuta nelle **lett. a) e b)** del citato [articolo 67 Tuir](#), secondo cui è necessario distinguere:

- le **plusvalenze rivenienti dalla cessione di immobili e terreni non edificabili**, la cui rilevanza reddituale sussiste solamente se tra il momento in cui il bene è stato acquisito e la successiva cessione sono intercorsi **meno di cinque anni**;
- le **plusvalenze derivanti dalla cessione di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria**, per le quali è prevista in ogni caso la **rilevanza reddituale** a prescindere dal periodo di possesso e dal titolo di acquisto.

È opportuno rammentare che ai fini delle imposte sui redditi, ai sensi dell'[articolo 36, comma 2, D.L. 223/2006](#), **“un’area è da considerarsi fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall’approvazione della regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo”** (tale definizione opera anche ai fini dell’Imu/Ici, della Tasi, dell’Iva e dell’imposta di registro”).

È altresì opportuno ricordare che per i **terreni non edificabili e per gli immobili pervenuti per successione**, anche se tra l’acquisto (successione) e la vendita sono intercorsi meno di cinque anni, **la plusvalenza non assume rilievo ai fini Irpef** (si presume che in tal caso non sussista alcun intento speculativo).

Una volta **verificata la sussistenza del presupposto reddituale**, è necessario determinare la plusvalenza soggetta a tassazione, ed a tal fine l'[articolo 68 Tuir](#) stabilisce, quale regola generale, che **il reddito diverso è quantificato in misura pari alla differenza tra prezzo di cessione e costo di acquisto**.

Mentre per la determinazione del primo dei due parametri non vi sono particolari difficoltà, per l’individuazione del **costo di acquisto** da contrapporre al prezzo di vendita il legislatore distingue in relazione al **titolo di provenienza**.

Mentre nel caso di **acquisto a titolo oneroso** è necessario fare riferimento al **costo sostenuto per l’acquisto** (rivalutato ai fini Istat nel caso di terreni edificabili), particolare attenzione deve

essere posta laddove il **bene provenga da una donazione**. In tal caso, infatti, mancando un costo di acquisto, il legislatore distingue in relazione alla **natura del bene donato**, ed in particolare prevedendo che:

- per gli **immobili la donazione è “trasparente”**, nel senso che il donatario subentra nel medesimo costo fiscale che il bene aveva in capo al donante ([articolo 68, comma 1, ultimo periodo, Tuir](#));
- per i **terreni edificabili** (di cui all'[articolo 67, comma 1, lett. b\), Tuir](#), diversi da quelli oggetto di lottizzazione di cui alla precedente **a)**, che nel presente contributo non vengono presi in considerazione) si assume il **valore dichiarato nell'atto di donazione** (aumentato dei costi inerenti e dell'eventuale Invim).

Pertanto, a differenza di quanto accade per gli immobili, la **donazione di un terreno non è neutra ai fini della determinazione del costo**, poiché il donatario prende in carico il bene in base al valore dichiarato nel relativo **atto di donazione** (e quindi ai fini di tale imposta).

È importante osservare che nella [circolare 81/E/2002](#) è stato precisato che, nel caso in cui il **donante** (ma lo stesso principio è esteso in caso di **successione** avente ad oggetto un terreno edificabile) abbia **rivalutato i terreni** ai sensi dell'[articolo 7 L. 448/2001](#) (più volte riproposta nel corso degli anni), qualora il valore risultante dalla **perizia di stima** asseverata redatta dal professionista sia stato utilizzato dal donatario in sede di atto di donazione ai fini delle imposte ipotecarie e catastali, il medesimo valore, sempreché non rideterminato in sede di accertamento o liquidazione, **costituirà valore iniziale per il calcolo della plusvalenza** derivante dall'eventuale cessione eseguita dal donatario.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



## DICHIARAZIONI

---

### ***La presentazione del modello 770 in caso di operazioni straordinarie***

di Luca Mambrin

Al fine di consentire all'Amministrazione finanziaria di verificare la **correttezza degli adempimenti** effettuati dal **sostituto d'imposta** nel caso di **operazioni straordinarie** avvenute nel **corso del 2017 o nel 2018** (ma prima della scadenza per la presentazione del modello), nel gestire gli obblighi dichiarativi e le modalità di compilazione del modello 770/2018 è necessario **distinguere le situazioni** che determinano, nel corso del periodo d'imposta o entro i termini di presentazione della dichiarazione, **l'estinzione o meno del sostituto d'imposta**.

#### **Operazioni straordinarie con estinzione del soggetto preesistente**

Nell'ambito delle operazioni societarie che determinano **l'estinzione del sostituto d'imposta** dobbiamo poi distinguere quelle operazioni che **non prevedono la prosecuzione dell'attività da parte di un altro soggetto** e quelle che invece **la prevedono**.

Nell'ipotesi di **non prosecuzione** dell'attività da parte di altro soggetto (ad esempio nel caso di *liquidazione, fallimento e liquidazione coatta amministrativa*) il modello 770 deve essere presentato **dal liquidatore, curatore fallimentare o commissario liquidatore, in nome e per conto del soggetto estinto**, relativamente al periodo dell'anno in cui questi ha effettivamente operato.

In particolare nel frontespizio del modello:

- nel riquadro "*dati relativi al sostituto*" e nei quadri che compongono la dichiarazione vanno indicati i **dati del sostituto d'imposta estinto ed il suo codice fiscale**;
- nel riquadro "*dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione*" vanno indicati i **dati** del liquidatore, curatore fallimentare o commissario liquidatore che sottoscrive la dichiarazione.

Nell'ipotesi di **prosecuzione dell'attività da parte di altro soggetto** (ad esempio nel caso di *fusioni anche per incorporazione, scissioni totali, scioglimento di una società personale e prosecuzione dell'attività sotto la ditta individuale di uno soltanto dei soci, cessione o conferimento da parte di un imprenditore individuale dell'unica azienda posseduta in una società di persone o di capitali, trasferimento di competenze tra amministrazioni pubbliche*) chi **succede** nei precedenti rapporti è tenuto a **presentare un'unica dichiarazione dei sostituti d'imposta** che **deve essere comprensiva anche dei dati relativi al periodo dell'anno in cui il soggetto estinto ha operato**.

Nel caso quindi di operazione straordinaria che determina l'estinzione del sostituto di imposta e la prosecuzione dell'attività da parte di un altro soggetto, che si sia verificata **nel corso del 2017 o nel 2018** ma prima della presentazione del modello, il **dichiarante** deve procedere alla compilazione:

- dei **singoli quadri del modello 770/2018** (quadri ST, SV, SF, SG...) dove esporre **distintamente** le situazioni riferibili allo stesso dichiarante ovvero a ciascuno dei soggetti estinti; relativamente a questi ultimi il dichiarante deve indicare, per l'anno d'imposta relativo alla presente dichiarazione, tutti i dati riguardanti il periodo compreso fra il 1° gennaio 2017 e la data, nel corso dell'anno 2017, di effettiva cessazione dell'attività o in cui si è verificato l'evento, a prescindere dagli eventuali differenti effetti giuridici delle operazioni;
- del **quadro SX**, che invece è **unico** e deve riguardare sia i dati del dichiarante che dei soggetti estinti.

Ad esempio il soggetto A, avendo **incorporato** il soggetto B il **28 febbraio 2018**, sarà tenuto a presentare per l'anno 2017 **una sola dichiarazione modello 770/2018** contenente i quadri riferiti ad entrambi i soggetti.

Relativamente alla compilazione dei quadri dei **soggetti estinti** sarà necessario riportare, nello spazio contraddistinto dalla dicitura "*Codice fiscale*", il **codice fiscale del dichiarante**, mentre nel rigo "*Codice fiscale del sostituto d'imposta*" il codice **fiscale del soggetto estinto**; dove previsto, poi, dovrà essere indicato a **colonna 3 "Eventi eccezionali"** l'eventuale codice dell'evento eccezionale relativo a tale sostituto rilevabile dalle istruzioni riferite alla casella "Eventi eccezionali" posta nel frontespizio del modello 770.

Nel caso in cui **più soggetti succedano nei precedenti rapporti facenti capo al sostituto d'imposta estinto**, come nel caso di scissione totale, ciascuno di essi è **obbligato in solido alla trasmissione**, tramite modello 770 dei quadri ST, SV, SX, SF, SG, SH e SY, che però dovranno essere integralmente inviati soltanto da uno dei soggetti coobbligati per evitare duplicazione di dati.

### **Operazioni straordinarie che non determinano l'estinzione del soggetto**

In presenza di operazioni straordinarie che **non comportano l'estinzione dei soggetti preesistenti** (ad esempio nel caso di *trasformazioni, scissioni parziali, cessione o conferimento d'azienda* nonché in caso di *imprenditore individuale di cessione e conferimento di ramo d'azienda, affitto o costituzione di usufrutto sul medesimo*, ecc.) gli **obblighi dichiarativi sono a carico di tutti i soggetti che intervengono nelle operazioni**.

Sia il **sostituto cedente** che il **sostituto subentrante** dovranno pertanto redigere il proprio **modello 770** per la parte di propria competenza e quindi inviare autonomamente i prospetti ST, SV, SY e SX in base a quanto operato e versato nel periodo d'imposta secondo le regole generali, poiché tali operazioni non incidono sull'esistenza del soggetto e sui suoi



adempimenti in qualità di **sostituto d'imposta**.

Master di specializzazione

**LE PERIZIE DI STIMA E LA VALUTAZIONE D'AZIENDA  
NELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## CONTENZIOSO

---

### ***Niente sanzioni se vi è un'oggettiva incertezza della norma tributaria***

di **Francesco Rizzi**

La **Cassazione** ha di recente ribadito, confermando alcuni suoi **precedenti** orientamenti, cosa debba intendersi per “**incertezza normativa oggettiva tributaria**” e quali possano essere i **fatti indicatori** di tale fattispecie ai fini della **disapplicazione** delle **sanzioni non penali**.

Di fatti, con la [sentenza n. 18405 del 12.07.2018](#), i giudici di vertice hanno **disapplicato** le **sanzioni** irrogate dall'Ufficio al contribuente a motivo della riconosciuta “**obiettiva incertezza**” nell'applicazione della norma tributaria ed **elencato**, sebbene a titolo **esemplificativo** e non esaustivo, una serie di **circostanze** che possono ritenersi **indice** di **obiettiva incertezza** della norma.

Nello specifico, nel **caso** esaminato dalla Suprema Corte, la **norma** oggetto di **diversa** lettura da parte dell'Amministrazione Finanziaria e del contribuente era l'[articolo 60 Tuir](#) (*ratione temporis* vigente) relativo alla **valutazione** delle **rimanenze finali** di opere, forniture e servizi di durata ultra annuale.

In particolare, l'Ufficio riteneva nel caso di specie che le **rimanenze** avrebbero dovuto valutarsi in base ai corrispettivi “**liquidati**” rientrando la fattispecie concreta nella **casistica** normata dall'[articolo 60, comma 2, ultima parte, Tuir](#); il contribuente, invece, reputava che le **rimanenze** avrebbero dovuto valutarsi in base ai corrispettivi “**pattuiti**” (sostenendo che gli importi **incassati** avrebbero dovuto considerarsi dei meri **acconti** e **non** alla stregua di corrispettivi **liquidati** in **corrispondenza** di specifici **stati di avanzamento dei lavori**) ritenendo che la **casistica** di riferimento fosse quella normata dall'[articolo 60, comma 2, prima parte, Tuir](#).

Il contribuente **domandava** in via **subordinata** anche la **disapplicazione** delle **sanzioni** per **incertezza** del dato normativo e contestava che, sul punto, la Commissione Regionale **non** avesse fornito una sufficiente **motivazione** ed avesse **violato** la legge.

In tale fattispecie, la **Corte** ha ravvisato un caso di **obiettiva** incertezza della norma tributaria in quanto:

- la norma ([articolo 60 Tuir](#)) **non** era chiara nella sua **esposizione**, **non** consentendo di giungere alla **distinzione** basata su dati obiettivi dei **pagamenti** effettuati in corrispondenza di specifici **stati di avanzamento dei lavori** e di quelli effettuati a titolo di **acconto**;

- sul punto sussistevano **incertezze** sia nella **prassi** dell'Amministrazione Finanziaria (circolari e note) che in **dottrina**.

Conseguentemente, in **applicazione** del disposto dell'[articolo 8 D.Lgs. 546/1992](#) e dell'[articolo 6, comma 2, D.Lgs. n. 472/1997](#), i giudici, decidendo nel merito, hanno **disapplicato** le **sanzioni** irrogate dall'Ufficio e hanno ribadito il **principio di diritto** secondo cui, in sintesi, *“per **incertezza normativa oggettiva tributaria**” deve intendersi la situazione giuridica **oggettiva** che si crea nella **normazione** ... e che è **caratterizzata** dall'**impossibilità**, esistente **in sé** ed **accertata** dal giudice, d'individuare con **sicurezza** ed **univocamente**, al **termine** di un procedimento **interpretativo** metodicamente corretto, la **norma** giuridica sotto la quale effettuare la **sussunzione** di un caso di specie (ovvero effettuare, ad opera del **giudice**, la **riduzione** di una determinata fattispecie nella **casistica** prevista da una **norma** di legge) ... ; l'**incertezza normativa oggettiva** **non** ha il suo fondamento nell'**ignoranza** giustificata, ma nell'**impossibilità** ... di pervenire comunque allo stato di **conoscenza sicura** della norma giuridica tributaria”.*

Con l'occasione i giudici di legittimità hanno anche indicato, a titolo **esemplificativo** e non esaustivo, i seguenti **fatti** che possono ritenersi **indicatori** di una situazione di **incertezza normativa oggettiva**:

- **difficoltà d'individuazione** delle disposizioni normative, dovuta magari al **difetto** di **esplicite** previsioni di legge;
- **difficoltà di confezione** della formula dichiarativa nella **norma** giuridica;
- **difficoltà di determinazione del significato** della formula dichiarativa individuata;
- **mancanza di informazioni** amministrative o loro **contraddittorietà**;
- **mancanza di prassi** amministrativa o esistenza di prassi **contrastanti**;
- **assenza** di precedenti **giurisprudenziali** o esistenza di orientamenti **contrastanti**, magari accompagnati dalla **sollecitazione**, da parte dei giudici, di un intervento **chiarificatore** della **Corte Costituzionale**;
- **contrasto** tra **prassi** amministrativa e **orientamento** giurisprudenziale;
- **contrasto** tra **opinioni dottrinali**;
- adozione di norme di **interpretazione autentica** o meramente **esplicative** di norme implicite **preesistenti**.

In conclusione, come efficacemente espresso in sentenza, *“costituisce, quindi, causa di **esenzione** del contribuente dalla **responsabilità** amministrativa tributaria una condizione di **inevitabile incertezza** sul **contenuto**, sull'**oggetto** e sui **destinatari** della norma tributaria, ossia l'**insicurezza** ed **equivocità** del risultato conseguito attraverso la sua **interpretazione**”.*

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Master di specializzazione

## DALLA VERIFICA FISCALE AL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## IVA

### ***Plafond Iva a scelta dell'esportatore abituale***

di **EVOLUTION**



Gli esportatori abituali sono soggetti che svolgono in maniera significativa un'attività rivolta verso operatori esteri e, in conseguenza, si trovano fisiologicamente a “soffrire” uno sbilanciamento finanziario. Per evitare tali conseguenze possono avvalersi del plafond.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Iva”, una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo tratta dell'ambito oggettivo della disciplina alla luce dei recenti chiarimenti di Assonime.

Il *plafond* è utilizzabile per effettuare **qualsiasi acquisto di beni e servizi e per le importazioni di qualsivoglia bene**. L'unica esclusione è prevista in relazione ai **fabbricati** ed alle **aree edificabili**.

Sul punto, l'Agenzia delle Entrate (**C.M. 145/1998**) aveva precisato che l'esclusione riguarda anche modalità alternative di acquisizione dei predetti beni, ma che realizzano un **effetto equivalente** rispetto all'acquisto diretto.

Pertanto, secondo l'Amministrazione finanziaria l'esclusione vale anche in relazione ai contratti di **appalto** per la costruzione di un fabbricato o ai *leasing*.

Tuttavia, con la [sentenza n. 23329 del 15 ottobre 2013](#), la Corte di Cassazione ha affermato che l'esecuzione di un contratto di *leasing* che prevede una clausola di trasferimento della proprietà non vincolante per entrambe le parti implica l'effettuazione di **prestazioni di servizi** e non di una cessione di beni e, quindi, che **è possibile utilizzare il plafond per non assoggettare a imposta i canoni di locazione finanziaria**.

Ciò detto, con la **circolare n. 20/2018 Assonime** ha reso noto il pensiero dell'Agenzia delle Entrate circa la **possibilità** (trattasi di una risposta a un interpello presentato dalla stessa Assonime), nei casi in cui l'esportatore abituale ha **inviato regolare dichiarazione d'intento** al

fornitore riferita – nella maggior parte dei casi – ad un numero indeterminato di operazioni (fino a concorrenza dell'importo ivi indicato), **per il fornitore**, per tutte le operazioni poste in essere da un certo momento in avanti, o limitatamente ad alcune di esse, di **emettere fattura con Iva**, con il **consenso del cliente** (acquisito preventivamente o, per ipotesi, anche successivamente).

Secondo l'Agenzia l'acquisto in **sospensione** dell'imposta costituisce una **facoltà** e non un obbligo da parte del contribuente, trattandosi di un beneficio a suo favore. Difatti, la non applicazione dell'Iva è determinata unicamente da una **normativa di favore** nei confronti di soggetti che **possono decidere di avvalersene o no**.

*“Pertanto, se il cliente – esportatore abituale – **comunica** al fornitore di **non volersi più avvalere della facoltà di acquistare beni e servizi senza applicazione dell'imposta**, il fornitore emette **legittimamente** fatture con **addebito di Iva**. Parimenti, il cliente può anche **manifestare la volontà** di non volersi avvalere di tale facoltà per **alcune operazioni e non per altre, senza revocare del tutto la dichiarazione d'intento presentata**. E tale volontà può essere resa nota non necessariamente mediante una manifestazione espressa, ma anche attraverso **comportamenti concludenti**”.*

Sia il comportamento del fornitore – che ha emesso fattura con Iva – che quello del cliente, che ha detratto l'imposta, sono **legittimi** e, quindi, non integrano gli estremi di una violazione sanzionabile.



The banner features the Euroconference logo on the left, which includes a stylized 'ec' and the word 'EVOLUTION' above 'Euroconference'. The background is a light grey with a network of dots and lines. On the right, there is a close-up image of a hand typing on a laptop keyboard. The text in the center reads: 'Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi, calde come il tuo primo caffè. Aggiornamenti, approfondimenti e operatività, in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.' At the bottom, a dark grey bar contains the text 'richiedi la prova gratuita per 15 giorni >'. On the far right, there is a small vertical text: 'Disegnato e realizzato da Sergio Pellegrino / Pirella Göttsche'

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,  
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,  
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >